CAMERA DEI DEPUTATI N. 2376-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **FERRERI**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

(a norma degli articoli 71 e 121 della Costituzione
e in relazione agli articoli 51 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna)

Annunziata nella seduta del 5 dicembre 1951

Equiparazione dell'Amministrazione della Regione autonoma della Sardegna, ad ogni effetto fiscale, all'Amministrazione dello Stato

Presentata alla Presidenza il 23 aprile 1952

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il Consiglio regionale della Sardegna ha presentato una proposta di legge tendente ad ottenere l'equiparazione, ai fini fiscali, dell'Amministrazione della citata regione a quella dello Stato.

È noto che disposizioni antiche e tuttora vigenti riconoscono allo Stato l'esenzione da tributi come, per esempio, le tasse di registro o di bollo sui contratti, su taluni atti come per l'alienazione di beni e in generale per atti stipulati nell'interesse dello Stato. Il Consiglio della regione sarda propone che tali franchigie fiscali siano estese anche agli atti compiuti dalla regione stessa.

Sulla richiesta in esame, si deve anzitutto osservare che, quando venisse accolto il principio e fossero riconosciute le agevolazioni di cui alla proposta in esame, analoga concessione non si potrebbe negare alle altre già esistenti regioni a statuto speciale e, a suo tempo, a quelle previste dalla Costituzione. In questo caso ancor più difficile risulterebbe la valutazione del minor provento che deriverebbe all'Erario. Nel merito la Commissione osserva che il complesso delle norme della Costituzione e dello Statuto speciale pone il governo regionale su un piano proprio. Ma sarebbe arbitrario l'interpretare senz'altro tali norme nel senso che esse equiparino il governo locale a quello centrale, sia pure ai soli fini delle agevolazioni fiscali.

D'altra parte non si può escludere che, per taluni atti ed operazioni, si ravvisi l'opportunità di estendere anche ai governi regionali quelle esenzioni tributarie che sono concesse allo Stato, ma caso per caso. E difatti il Consiglio proponente ricorda d'aver richiesto un decreto presidenziale, che estenda

alla regione le agevolazioni concesse dal decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, che regola il credito alle imprese.

Alla IV Commissione tale procedura sembra quella opportuna. Anche se essa obbliga il governo regionale a formulare esplicita domanda e richiede uno speciale provvedimento, però conserva intatta, anche in questa materia, la posizione reciproca delle due Amministrazioni, statale e regionale, pur riconoscendo che, a ragione veduta, vi siano operazioni per le quali questo o quel governo regionale abbia motivo di vedere accolta la sua istanza. Non sembra difficile trovare il modo che tale riconoscimento avvenga in modo da non obbligare il governo regionale a lunghe attese.

La IV Commissione pensa che si possa utilizzare il principio a cui si ispira la proposta di legge in questo limitato senso, ma non può proporre per la vostra approvazione l'articolo unico in cui essa proposta si concreta.

FERRERI, *Relatore*.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

L'Amministrazione della Regione autonoma della Sardegna è equiparata, ad ogni effetto fiscale, alla Amministrazione dello Stato.